

Spettabile

Comune di Smerillo

PEC comune.smerillo@emarche.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 259/2003 s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Smerillo, a variazione non sostanziale del progetto presentato in sede di Conferenza dei Servizi, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Marche.

La sottoscritta **Open Fiber S.p.A.**, con sede Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) qui rappresentata nella persona di Stefano Rigano, C.F. RGNSFN88E17G273B, nato a Palermo (PA) il 17/05/1988, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Centro Umbria e Marche Network & Operations Cluster C&D della medesima società

Premesso che

- in data 03/03/2015 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la strategia Nazionale Banda Ultra Larga che, tra l'altro, individua Infratel Italia come soggetto attuatore della stessa;
- l'attuazione della suddetta strategia, con particolare riferimento agli interventi nelle aree bianche, è finanziata dallo Stato Italiano e dalla Regione **Marche** tramite fondi FSC, POR FESR 2014/20 e PSR FEASR 2014/20 e la rete a banda ultralarga realizzata rimarrà di proprietà pubblica;
- Infratel Italia ha emesso tre bandi di gara per la Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Bando I), Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata (Bando II), Puglia, Calabria, Sardegna (Bando III) aggiudicati alla Scrivente ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. rispettivamente nel mese di giugno 2017, nel mese di novembre 2017 e nel mese di aprile 2019;
- il Comune di **Smerillo** rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto;
- codesta Amministrazione ha sottoscritto apposita Convenzione con Infratel Italia S.p.A. per la posa di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, al fine di velocizzare lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio del **Comune di Smerillo**;
- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259);

- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, c. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- l'art. 88 comma 6 del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i., come recentemente novellato l'art 8-bis della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevede che *"il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture"*;
- l'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che trascorso il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda di autorizzazione senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima autorizzazione si intende in ogni caso accolta, per il principio del silenzio-assenso. Inoltre, nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 (otto) giorni;
- l'art. 88, comma 12 del D. Lgs. n. 259/2003 s.m.i. dispone che *"Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali"*;
- l'art.88, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. prevede espressamente che *"Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica"*;
- l'art. 93 del medesimo decreto prevede espressamente che *"le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. In particolare il comma 2 del citato articolo dispone che "(...) Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" fatte salve le ipotesi espressamente previste"*;
- a maggiore chiarezza, l'art. 12 del D.lgs. n. 33/2016 (c.d. "Decreto Fibra"), come novellato dall'art. 'art. 8-bis, comma 1, lett. b) della Legge 11 febbraio 2019 n.12 ha specificato ulteriormente che *"L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima*



disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto;

tutto ciò premesso, **OpEn Fiber S.p.A.**, in qualità di **Concessionario** individuato da **Infratel Italia S.p.A.**

chiede

il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi meglio descritti nella relazione tecnica nelle vie indicate all'interno del Vostro territorio, come da planimetrie e disegni illustrativi allegati alla presente istanza.

Vi informiamo che:

- per eventuali chiarimenti o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti: **Barbara Salierno** (email barbara.salierno@openfiber.it cell. **+39 388 753 6995**);
- le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it o all'indirizzo Via Laurentina 449 – 00142 Roma;
- saranno inviate successive comunicazioni in merito all'individuazione dell'Impresa incaricata della realizzazione dei lavori/Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori/Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'avvio dei lavori sarà preceduto da apposita Comunicazione di Inizio Lavori.

Allegati:

- Relazione tecnica
- Planimetrie e disegni grafici illustrativi
- Documenti e procura del richiedente

Distinti saluti.

Open Fiber S.p.A.
